



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (già Terza) Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 73107/2017 R.G. posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2018 e vertente

TRA

VALSECCHI MASSIMO, nato a Badia Polesine (RO) il 15.01.1948 (C.F. VLS MSM 48A15 A539), e **PANICO MARIA GRAZIA**, nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 21.06.1957 (C.F. PNC MGR 57H61 G819J), entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.

Attori

E

S.IT.I. - SOCIETA' ITALIANA DI IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA, con sede in Roma, al Viale Città d'Europa n. 74 (C.F. 80421560584), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Dott. Fausto Francia, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Dante de' Blasi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Paolo Ferrari, con l'Avv. Stefano Gamberini del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Valsecchi Massimo e Panico Maria Grazia, premessa la propria qualità di associati della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.), impugnavano la deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria della predetta associazione, all'adunanza del 7 ottobre 2017, aveva approvato le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare lo Statuto della medesima Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.) alle previsioni del D.M. 2 agosto 2017, in vista dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 5 della Legge 8 marzo 2017, n. 24.

A fondamento della spiegata impugnazione gli attori deducevano che

➤ l'art. 35 dello Statuto dell'Associazione convenuta prevedeva che la Presidenza, ricevute per iscritto le proposte di modifica delle norme statutarie, prima di sottoporle all'assemblea per l'approvazione, provvedesse a "sentire" il Consiglio delle Sezioni Regionali;

➤ per tale motivo Panico Maria Grazia, quale Presidente della Sezione Campania – ed, in quanto tale, componente del Consiglio delle Sezioni Regionali – aveva convocato in via straordinaria il Consiglio Direttivo della Sezione Campania al fine di "discutere" le modifiche necessarie per l'adeguamento dello Statuto al D.M. del 2 agosto 2017 ed approntare eventuali emendamenti da portare all'attenzione del Consiglio delle Sezioni Regionali;

➤ il verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo della Sezione Campania, tenutasi il 26 settembre 2017 – e nel corso della quale erano stati elaborati taluni emendamenti alla proposta di modifica dello Statuto – era stato trasmesso al Consiglio delle Sezioni Regionali;

➤ tuttavia, tale ultimo organo non aveva avuto modo di pronunciarsi sulla proposta formulata dal Consiglio Direttivo della Sezione Campania in quanto il Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.) aveva ommesso di convocarlo prima di presentare all'assemblea la proposta di modifica dello Statuto.



Gli attori lamentavano, poi, che il nuovo testo dell'art. 22 dello Statuto, come approvato con la delibera impugnata, valeva ad escludere che potessero essere nominati componenti del Comitato Scientifico gli associati cd. operatori, così violando "lo spirito" della riforma di cui alla L. n. 24/2017 ed al D.M. del 2 agosto 2017, nonché il principio di pari rappresentatività delle diverse categorie di associati, pur sancito dallo Statuto.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.), che contestava integralmente le avverse deduzioni e doglianze.

Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta.

All'udienza del 18 dicembre 2018, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'Associazione convenuta deduceva e documentava che, nelle more, era intervenuta una nuova delibera di modifica dello Statuto, che aveva sostituito la precedente recependo anche i rilievi afferenti i requisiti richiesto per la nomina a componente del Comitato Scientifico; chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.

A fronte di ciò gli attori, pur non opponendosi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedevano, comunque, la condanna della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.) alla rifusione delle spese processuali in ossequio al principio della soccombenza virtuale.

Indi, sulle cennate conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi alla definizione in rito del presente procedimento, con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come certo noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire,



anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando sia riconosciuto da tutte le parti interessate, ovvero emerga pacificamente dagli atti di causa, il sopravvenire di una situazione idonea ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite o, comunque, tale da far venir meno, per ragioni oggettive o soggettive, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.

Deve, poi, rammentarsi che l'art. 2377 c.c. – dettato per le società per azioni ma pacificamente applicabile anche con riferimento ad enti diversi dalle società – dopo aver disciplinato il procedimento per l'impugnativa delle deliberazioni assembleari annullabili, all'ottavo comma prevede che **“l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”**.

Va, in particolare, rimarcato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, il citato comma dell'art. 2377 c.c. enuncia un principio di portata generale, certamente applicabile anche in relazione alle deliberazioni adottate dall'assemblea di una associazione.

Segnatamente sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che *“in tema di invalidità delle delibere di un'associazione non riconosciuta, trova applicazione la disciplina di cui all'art.2377, ultimo comma, cod. civ., per cui l'annullamento non può essere pronunciato se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge ed all'atto costitutivo; ciò non comporta tuttavia alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongono al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa”* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2008, n. 16017).

Segnatamente - come espressamente previsto dal medesimo ottavo comma



dell'art. 2377 ed evidenziato anche dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata - la “sanatoria” contemplata dalla norma citata si produce solo se ed allorquando la delibera sostitutiva risulti conforme alla legge ed allo statuto, per modo che il Giudice investito dell'impugnazione della delibera sostituita è tenuto a verificare incidentalmente che la nuova deliberazione sia immune da vizi.

E non par superfluo rimarcare che il vaglio incidentale di cui sopra si impone anche nel caso in cui la delibera sostitutiva non sia stata impugnata.

Infine, atteso il contrasto tra le parti sul punto, va rammentato che alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non è di ostacolo il persistente contrasto tra le parti in ordine al riparto delle spese di lite, dovendosi in ogni caso provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale e, comunque, facendo applicazione delle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c..

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che – come dedotto e documentato dall'Associazione convenuta e, peraltro, incontestato tra le parti – l'assemblea della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.), all'adunanza del 19 ottobre 2018 ha approvato un nuovo Statuto, che ha sostituito quello oggetto della delibera impugnata nella presente sede.

L'esame della documentazione allegata dalla convenuta consente, poi, di ritenere che la nuova deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie sia scevra da vizi.

Segnatamente, la menzionata nuova deliberazione non presenta i “profili di criticità” che, secondo l'assunto degli attori, inficiavano quella impugnata nella presente sede.

Né - al vaglio incidentale dovuto in questa sede – emergono altri e diversi vizi atti ad inficiare la delibera sostitutiva.

Del resto è certo significativo che gli attori nulla abbiano rilevato e lamentato con riferimento alla delibera di approvazione del nuovo Statuto, come adottata dall'assemblea della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.) all'adunanza del 19 ottobre 2018, ché, anzi, con la comparsa



conclusionale hanno rilevato come la stessa avesse comportato il superamento dei vizi prospettati a fondamento della presente impugnazione, ed hanno “ribadito di non opporsi” alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere atteso che, nella pendenza del presente giudizio, lo Statuto dell’Associazione convenuta è stato sostituito, con delibera che – al vaglio incidentale dovuto in questa sede – appare immune da vizi.

Ritiene, infine, questo Giudice che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Ed a tale determinazione conduce, innanzitutto, la considerazione che appaiono in massima parte prive di pregio le censure poste da Valsecchi Massimo e Panico Maria Grazia a fondamento della impugnazione della deliberazione di approvazione del nuovo Statuto adottata dall’assemblea straordinaria della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.), all’adunanza del 7 ottobre 2017.

Invero, quanto alla lamentata violazione dell’art. 35 dello Statuto deve preliminarmente considerarsi che la clausola in questione prevede, puramente e semplicemente, che la Presidenza, sulle proposte di modifica statutaria portate alla sua attenzione, acquisisca il parere del Consiglio delle Sezioni Regionali, senza indicare le modalità e forme della cennata “consultazione” e senza in alcun modo indicare la natura del parere (e, men che meno, prevedere il carattere vincolante dello stesso).

Non va taciuto, poi, che nel caso di specie i tempi stretti entro i quali pervenire all’adozione del nuovo Statuto in vista della presentazione della domanda di iscrizione della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.) nell’elenco di cui all’art. 5 della L. n. 24/2017 rendevano certamente fruibile l’*iter* previsto nell’art. 18 dello Statuto “*in caso di comprovata urgenza e necessità*”.

Deve, inoltre, rilevarsi che l’assunto degli attori circa la “non conformità” o contrarietà del nuovo testo dell’art. 22 dello Statuto alle previsioni ed alla *ratio* di cui alla L. n. 24/2017 ed al Decreto attuativo del 2 agosto 2017 risulta contrastato



dalla circostanza – incontestata – che, comunque, nella vigenza delle modifiche statutarie censurate, l'Associazione convenuta ha conseguito l'accreditamento previsto dalla normativa richiamata.

A fondare la cennata statuizione sulle spese di lite vale anche la condotta processuale degli attori, e la circostanza che gli Stessi abbiano svolto deduzioni spesso contraddittorie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sedicesima (già Terza) Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 73107/2017 R.G., così provvede:

- Dichiarare cessata la materia del contendere.
- Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 3 luglio 2019.

Il Giudice
Clelia Buonocore

